



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI TOSCANA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANUCCI	MASSIMO GINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CANESSA	PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARTA	MARCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 199/2018 depositato il 31/01/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 513/2017 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LUCCA

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE LUCCA

proposto dall'appellante:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8K01C601904/2016 TRIB.ERARIALI 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8K01C601904/2016 IRPEF-ADD.REG. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8K01C601904/2016 IRPEF-ADD.COM. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8K01C601904/2016 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8K01C601905/2016 TRIB.ERARIALI 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8K01C601905/2016 IRPEF-ADD.REG. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8K01C601905/2016 IRPEF-ADD.COM. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8K01C601905/2016 IRPEF-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 199/2018

UDIENZA DEL

21/05/2018 ore 14:30

N°

2034/2018

PRONUNCIATA IL:

21.05.18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19 NOV 2018

Il Segretario

(Giuseppe Ruo)



FATTO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca ricorreva avverso due distinti avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca in relazione alle giacenze di 3 relazioni bancarie detenute in Svizzera per le quali aveva richiesto di accedere alla procedura di collaborazione volontaria, la cd. Voluntary Disclosure

La ricorrente risultava essere contitolare, - insieme all'ex convivente deceduto nel 2010, da cui aveva avuto una figlia, - con la medesima convivente, di 2 posizioni bancarie all'estero e di una terza posizione della quale era unica titolare.

Alla morte del compagno tutte le somme dei due conti di cui era cointestataria erano confluite sull'unico conto a lei intestato.

La dichiarava di non aver svolto alcuna attività lavorativa e che i tre conti erano alimentati dallo che lavorava all'estero effettuando periodici trasferimenti di denaro da propri conti intestati a società off shore.

Con il proprio ricorso la eccepiva pertanto:

- 1) che lo avrebbe dovuto essere l'unico debitore di imposte mentre per la stessa si sarebbe dovuta configurare unicamente la sussistenza di una donazione diretta tassata nella misura del 18% prevista appunto per le donazioni.
- 2) inoltre l'Ufficio, per l'anno 2009, aveva accertato a suo carico il 50% degli apporti sui conti cointestati mentre per l'anno 2010, anno della morte dello , veniva contestato il 100% nonostante la cointestazione dei conti.

Concludeva pertanto per l'annullamento degli atti impugnati.

L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo:

- la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto dello stesso evidenziando che tutti i bonifici accreditati sui conti correnti svizzeri provenivano da società estere per le quali la ricorrente non è stata in grado di provarne la riferibilità .
- e che ugualmente indimostrata appariva la tesi della ricorrente circa la natura di donazioni indirette delle somme da parte dello !

L'Ufficio rilevava inoltre le seguenti circostanze:

tutti i bonifici sono arrivati sui conti prima della morte del Sig. poiché egli, sapendo di essere malato, voleva che le somme fossero disponibili per la compagna in un paese vicino all'Italia (Svizzera) al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per la crescita della loro figlia.

Il fatto che gli accrediti finissero su conti cointestati con la ricorrente e che quindi ella abbia acquisito la proprietà del 50% dei fondi configura una classica ipotesi di donazione indiretta.

- Dettagliatamente venivano accertati dall'Ufficio per l'anno 2009 l'importo di Euro 88.429, pari al 50% dei bonifici ricevuti e per l'anno 2010 l'importo di Euro 727.238 pari al 100% dei bonifici ricevuti.

Con la sentenza impugnata i giudici di primo grado respingevano parzialmente il ricorso della contribuente in quanto:

- 1) appariva ineccepibile l'operato dell'Ufficio in ordine alla qualificazione delle somme accreditate nei 2 conti cointestati in quanto non aveva fornito alcuna prova in merito alla riferibilità alla persona dello [redacted] con la conseguenza inevitabile dell'attribuzione come redditi diversi in capo alla ricorrente. Infatti, secondo l'Ufficio, la semplice contestazione del conto corrente non può dar luogo alla invocata donazione indiretta da parte dello [redacted] né tantomeno l'animus donandi.
- 2) La semplice cointestazione del conto corrente non può dare luogo alla invocata donazione indiretta, da parte dello [redacted] in quanto l'animus donandi non può essere riconosciuto unicamente sulla base della contestazione ma necessitano invece di una prova rigorosa sullo spirito di liberalità del donante.
- 3) I decidenti ritengono invece che quando il contribuente concretizza una Voluntary Disclosure concretizza una vera e propria autodenuncia in quanto continua astrattamente ad essere esposto alla contestazione di altri reati per i quali non è stata prevista alcuna causa di non punibilità

La contribuente appellante, previa sospensione, incidenter tantum, dell'esecutività della sentenza chiede

In via principale di annullare la sentenza impugnata e conseguentemente annullare gli avvisi di accertamento impugnati.

In via subordinata di riformare la sentenza impugnata e ricalcolare i redditi accertati e le sanzioni irrogate e condannare controparte al rimborso di quanto pagato per evitare l'azione esecutiva

Vi è anche appello incidentale dell' Ufficio che chiede

Il rigetto dell'appello principale

L'accoglimento dell'appello incidentale in riforma della sentenza che ha accolto parzialmente il ricorso di parte riducendo le sanzioni applicate del 50% in applicazione dell'art 7 D. L.gs 472/97.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La commissione, udito il giudice relatore, vista la documentazione in atti, udite le parti in causa, ritiene di accogliere l'appello proposto dalla contribuente respingendo l'appello incidentale dell'Ufficio, per le ragioni che seguono.

Appare pacifico in atti che:

- la Sig. _____, successivamente alla morte dello _____, deceduto nel 2010, ha presentato, in data 16.9.2015, una richiesta di accesso alla collaborazione volontaria, cd. Voluntary Disclosure.

L'istanza aveva ad oggetto tre relazioni bancarie, detenute in Svizzera e precisamente:

- 1) Un deposito, costituito in data 8 gennaio 2008, del quale era contitolare unitamente al marito;
- 2) Un secondo deposito, costituito in data 15 ottobre 2008, anch'esso in contitolarità con lo _____;
- 3) Un terzo rapporto, costituito in data 5 febbraio 2010 del quale era unica titolare.

- Lo _____ era un dirigente di azienda mentre _____ era una casalinga mantenuta dallo _____ e si occupava solo della crescita della loro figlia.
- Le somme versate sui conti svizzeri derivavano, documentalmente, da trasferimenti di somme eseguiti dallo _____. Le stesse sono arrivate sui conti prima della morte del medesimo, il quale, sapendo della sua malattia voleva che le stesse fossero a disposizione della compagna in un paese vicino all'Italia.

Tali circostanze venivano apprese dall'Ufficio a seguito della richiesta di Voluntary Disclosure.

Tutto ciò permette di evidenziare che l'unico soggetto passivo di imposta è pacificamente lo _____ al quale debbono essere imputati i redditi evasi.

Identica considerazione deve essere svolta per i redditi omessi derivanti dal rendimento delle attività finanziarie derivanti dalla cointestazione al 50% allo _____ ed _____.

Cio' premesso appare pacifico che non corrisponde al vero la circostanza, evidenziata dai giudici di primo grado secondo la quale "la contribuente non ha fornito la prova in merito alla riferibilità degli accrediti sui conti esteri alla persona dello _____ erroneamente attribuiti alla ricorrente".

Nella fattispecie appare chiaro che i versamenti in esame costituiscono una "donazione indiretta" fatta dallo _____ alla compagna, per i motivi sopra indicati, che risulta, come evidenziato dalla ricorrente, dagli atti della Voluntary Disclosure.


Circostanza peraltro emersa anche nell'ambito del procedimento penale celebrato a carico della _____ imputata del reato di cui all'art. 5 del D.lv 74/2000 definito con sentenza, depositata in atti, di assoluzione, in data 26.3.2018, con la formula "perché il fatto non sussiste" essendo stato ritenuto anche in tale sede che "le somme presenti sui conti cointestati fossero redditi di lavoro dello _____".

Il ricorso della contribuente deve quindi essere accolto con contestuale rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio relativo alla riduzione delle sanzioni applicate. La complessità della questione determina la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello della contribuente e respinge l'appello incidentale dell'Ufficio. Spese compensate.

IL RELATORE
Paolo Canessa



IL PRESIDENTE
Massimo Gino Fanucci

